

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA SANDULLI

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Parte ricorrente, previo conforme reclamo, premesso di aver estinto anticipatamente nel 2025 un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 29.09.2020, si rivolge a questo Arbitro per ottenere il pagamento di euro 1.410,03 oltre interessi, quale rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento, e di euro 250,00 a titolo di “*risarcimento spese*”.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario deduce di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile ed alle clausole contrattuali.

Afferma che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella causa Unicredit Bank C-555/21, si sarebbe espressa statuendo che il diritto alla riduzione non potrebbe includere i costi che siano posti a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Deduce che tuttora sarebbe vigente nel nostro ordinamento l'art. 6-*bis*, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, che sarebbe disposizione speciale applicabile alla materia dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, ed in conformità di tale norma parte ricorrente avrebbe sottoscritto liberamente il regolamento contrattuale che prevede, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso solo di alcune voci di costo.

Conclude quindi per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente non ha depositato repliche.

DIRITTO

1. - La domanda attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi di un prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, a seguito della anticipata estinzione dello stesso; la fattispecie è disciplinata dall'art. 125 sexies TUB.

Dispone il vigente art. 125 sexies TUB, come modificato dall'art. 11 octies, del d.l. n. 73/2021, che "1. *Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

2. *I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.*

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11 octies, d.l. 73/2021: "*L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*".

A seguito dell'entrata in vigore di tali norme, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione "*se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data*".

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676 del 15.10.2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: "*In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza del 22.12.2022, n. 263, la Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, l. 106/2021, "*giacché – in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in*

cui rinvia alle suddette disposizioni”.

Quindi, ai contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 continua ad applicarsi esclusivamente l'art. 125 sexies TUB previgente, interpretato però alla luce della sentenza Lexitor. Ai consumatori spetta, pertanto, il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, sia di natura *recurring* che di natura *up front*.

Quale criterio di calcolo da adottare per il rimborso degli oneri non maturati in relazione ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021, questo Collegio, in adesione all'orientamento condiviso dai Collegi, ritiene di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di Coordinamento all'indomani della sentenza Lexitor con la decisione n. 26525/2019. E quindi, i costi *recurring* e gli oneri assicurativi devono essere rimborsati con il criterio contrattuale o, in mancanza, con il criterio di proporzionalità lineare (cd. *pro rata temporis*) mentre i costi *up front*, *“in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità”*, devono essere rimborsati con il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, cd. criterio della curva degli interessi.

Non pertinente al caso che ci occupa è il riferimento fatto dall'intermediario alla sentenza della CGUE del 09.02.2023, C-555/21, che attiene alla diversa fattispecie dei rimborsi anticipati in relazione a contratti di credito immobiliare che, si legge proprio nella sentenza richiamata dall'intermediario, presentano considerevoli differenze perché *“implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca”*.

Non condivisibile è, infine, l'interpretazione fornita dall'intermediario circa la applicabilità ai finanziamenti nella forma della cessione di quote dello stipendio e assimilabili delle norme dettate dal D.P.R. n. 180/50 senza tenere conto della disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria. Ciò in quanto, come chiarito da questo collegio (decisione n. 3051/2024), *“Proprio il menzionato art. 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950, inserito con il d.lgs. n. 141 del 2010, precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, ricomprendendosi pertanto tale specifica forma di finanziamento nella disciplina generale del credito ai consumatori e quindi anche nel campo di applicazione dell'art. 125- sexies TUB, secondo la successiva evoluzione della formulazione di quest'ultima norma. In particolare, come statuito da questo stesso Collegio “La norma estenderebbe la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo (nel senso che la disciplina sarebbe applicabile anche quando il credito erogato eccede il limite dei €75.000), sia sotto quello qualitativo (non agendo il sovrvenuto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). L'estensione si giustificerebbe “nella considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto”*.

2. - Inquadrata la normativa in materia, si rileva che parte ricorrente ha fatto precedere il ricorso da conforme reclamo. Agli atti sono stati prodotti il contratto di prestito, il conteggio estintivo e la copia del bonifico effettuato per estinguere il finanziamento; non vi è contestazione circa la anticipata estinzione. Il prestito, rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, è stato stipulato in data 29.09.2020 ed è stato estinto anticipatamente, previo conteggio estintivo del 27.02.2025, alla scadenza della 52^a rata.

3. - Parte ricorrente chiede il rimborso *pro rata temporis* di tutti i costi previsti in contratto e quindi delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario (che in contratto ammontano ad euro 1.553,99) e delle commissioni di distribuzione (che in contratto ammontano ad euro 1.862,40).

Le commissioni a favore dell'intermediario finanziario hanno natura *recurring* e sono state

correttamente rimborsate in sede di conteggio estintivo per euro 525,92 con il criterio previsto in contratto e quindi secondo la curva degli interessi.

Le commissioni di distribuzione hanno natura *up front* e vanno rimborsate in base al criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi). L'importo da rimborsare è quindi pari ad euro 630,30.

4. – In conclusione, il ricorso va parzialmente accolto con il riconoscimento a parte ricorrente dell'importo arrotondato di euro 630,00 oltre interessi.

In conformità all'orientamento consolidato dei collegi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498 del 26.10.2012 e decisione n. 6174 del 07.07.2016), è respinta la domanda di pagamento delle spese per la difesa tecnica stante anche la natura seriale del ricorso e la mancata allegazione della parcella.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 630,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE